Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 13 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI -- TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 748.

Funzionamento, durante lo stato di guerra, degli organi collegiali delle prefetture e degli enti ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, numero 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora il Consiglio di prefettura in sede consultiva non possa essere convocato per mancanza dei funzionari che lo compongono i provvedimenti che, per disposizione di legge o di regolamento, debbono essere preceduti dal parere del Consiglio stesso, possono essere adottati senza tale parere.

I provvedimenti debbono far menzione, con richiamo al presente articolo, della causa per la quale il Consiglio di prefettura non è stato sentito.

Art. 2.

Le deliberazioni del Consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile sono valide anche con l'intervento di tre dei componenti prescritti dall'art. 23 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Occorrendo possono essere chiamati a partecipare alla seduta, con voto deliberativo, funzionari di ragioneria della Prefettura e della Intendenza di finanza diversi da quelli indicati nel capoverso dell'articolo medesimo.

Art. 3.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa e giurisdizionale sono valide anche con l'intervento di tre membri.

Art. 4.

Nel computo del numero dei membri prescritto per la validità delle adunanze della Consulta di Roma, delle consulte comunali, dei rettorati provinciali, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi, delle commissioni amministratrici delle aziende speciali per l'esercizio dei pubblici servizi, assunti direttamente da comuni o provincie, nonchè dei consigli amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non va tenuto conto di coloro che risultino assenti a causa di richiamo alle armi o di eventi bellici.

I detti collegi non possono in nessun caso deliberare se alla seduta non siano intervenuti almeno tre dei loro componenti.

Art. 5.

Nei comuni in cui è istituita la consulta il podestà provvede senza sentirne il parere, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge, ove il detto collegio, a causa di assenza, dovuta a richiamo alle armi o ad eventi bellici, di suoi componenti, non possa funzionare.

Art. 6.

Quando a causa di assenza, dovuta a richiamo alle armi o ad eventi bellici, di suoi componenti, il rettorato provinciale non sia in condizione di funzionare, le attribuzioni di esso sono esercitate dal preside.

Art. 7.

Qualora, a causa di assenza, dovuta a richiamo alle armi o ad eventi bellici, di suoi componenti, l'assemblea di un consorzio non possa funzionare, le attribuzioni di essa sono esercitate dal consiglio direttivo.

Quando, per le cause indicate nel comma precedente, anche il consiglio direttivo del consorzio sia impedito di funzionare, le sue attribuzioni e quelle dell'assemblea consorziale sono esercitate dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da chi è chiamato a sostituirlo a norma dello statuto consorziale.

Art. 8.

Qualora la commissione amministratrice di un'azienda speciale istituita, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per l'esercizio di pubblici servizi, non sia in condizione di funzionare per l'assenza, dovuta a richiamo alle armi o ad eventi bellici, di suoi componenti, l'amministrazione dell'azienda, se comunale, è assunta dal podestà e, se provinciale, dal preside della provincia o, per sua delega, dal vice preside o da uno dei rettori.

All'amministrazione delle aziende consorziali provvede, nella ipotesi preveduta nel comma precedente, il presidente del consorzio.

Art. 9.

Quando i consigli amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a causa di assenza, dovuta a richiamo alle armi o ad eventi bellici, di loro componenti, non siano in condizione di funzionare, le rispettive attribuzioni sono esercitate dal presidente.

Art. 10.

Nei verbali delle deliberazioni adottate in virtù degli articoli 5 a 9 deve farsi sempre motivata constatazione dell'avvenuta tempestiva convocazione di tutti i componenti degli organi collegiali ivi indicati e delle cause per le quali gli organi stessi siano impediti di funzionare.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non importano limitazione della facoltà, conferita ai prefetti dal terzultimo comma dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno fino alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — FORNACIARI

Visto, *il Guardasigilli:* AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1943
Atti del Governo, registro 461; foglio 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 agosto 1943, n. **749**.

Autorizzazione al comune di Cavriglia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Cavriglia (Arezzo), già autorizzato con Nostro decreto in data 17 marzo 1941, n. 301, ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per i comuni della classe *G*, alla quale apparteneva prima del settimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede la proroga dell'autorizzazione stessa fino al 31 dicembre 1944;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cavriglia è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1943

Atti del Governo, registro 461, *foglio* 9. — MANCINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 settembre 1943.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione coatta amministrativa del Monte di credito su pegno di Acquapendente (Viterbo).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduta la domanda avanzata dal rappresentante dell'organo amministrativo del Monte di credito su pegno di Acquapendente, tendente ad ottenere che l'azienda sia sottoposta alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto legge sopra citato, nonchè dal R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Acquapendente, con sede in Acquapendente (Viterbo), e l'azienda stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1943

BADOGLIO

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1943.

Nomina del gr. uff. Oscar Zumpano a commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA

IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 4, 1° capoverso della legge 13 giugno 1935, n. 1453, di costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Decreta:

Il gr. uff. Oscar Zumpano, ispettore generale capo presso la Ragioneria generale dello Stato, è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in sostituzione dell'avv. Carlo Tiengo.

Dalla data del presente decreto cessa di avere effetto il decreto Ministeriale 15 maggio 1943 di nomina dell'avvocato Giuseppe Schirò a vice commissario del detto Ente.

Roma, addì 24 agosto 1943.

Il Ministro: PICCARDI

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1943.

Scioglimento degli organi deliberativi dell'Istituto Cotoniero Italiano e nomina del senatore Silvio Crespi a commissario dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA

IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, che conferisce la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e ne determina i compiti, nonchè lo statuto approvato con R. decreto 29 marzo 1934, n. 512;

Ritenuta la opportunità di procedere allo scioglimento degli organi deliberativi dell'Istituto Cotoniero Italiano e alla nomina di un commissario;

Visto l'art. 4 del citato R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi dell'Istituto Cotoniero Italiano sono sciolti.

Art. 2.

Il senatore Silvio Crespi è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto suddetto.

Art. 3.

Il Collegio dei revisori dei conti esistente presso l'Istituto continua a funzionare durante l'amministrazione straordinaria.

Roma, addì 4 settembre 1943.

Il Ministro: PICCARDI

(2885)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1943.

Provincie del Regno alle quali sono estese le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Le disposizioni, di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese, giusta quanto è previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 729, alle provincie della Sicilia ed a quella di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

69ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che nel giorno di venerdì 1° ottobre 1943, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 69ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2877)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico marittimo di beni patrimoniali dello Stato di zona sita nella spiaggia di Agropoli (Salerno).

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in data 26 agosto 1943, è stata disposta la sclassifica dai beni di demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, della zona di mq. 23.860, sita sulla spiaggia di Agropoli (Salerno) facente parte del mappale riportato in catasto al foglio 6, n. 2.

(2882)

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico marittimo e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di zona sita nel comune di Rodi Garganico.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in data 26 agosto 1943, è stata disposta la sclassifica dai beni di demanio pubblico marittimo ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato, della zona di mq. 278,90, sita nel comune di Rodi Garganico, alla contrada « Moscarizza », riportata in catasto all'art. 1 del foglio di mappa n. 9.

(2883)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente, in liquidazione, con sede in Acquapendente (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Acquapendente, con sede in Acquapendente, e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il signor Gino Tosoni è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Acquapendente, con sede in Acquapendente (Viterbo), ed i signori Erberto Crisanti, Vito Arturo Ruspantini e Antonio Pulvano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1943

V. AZZOLINI

(2879)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.